



Allegato A alla Determinazione del Segretario Generale n. 613 del 29/11/2011

Bando per la concessione di contributi in conto interessi alle PMI della provincia di Perugia su finanziamenti bancari finalizzati a sostenere progetti di investimento aziendale

Articolo 1 - Finalità

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Perugia, considerata la necessità di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali e della forza competitiva delle PMI della provincia di Perugia, intende sostenere finanziariamente le imprese che realizzano progetti di investimento.
2. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 200.000,00 per contributi in conto abbattimento interessi a fronte di finanziamenti erogati da istituti di credito.
3. Il 50 % delle somme complessivamente disponibili (€ 100.000,00) è riservato alle domande presentate dalle imprese aventi i requisiti di cui al successivo articolo 2 e costituite in forma di ditte individuali. Qualora tale fondo di riserva risulti parzialmente inutilizzato alla scadenza del presente Bando, le risorse saranno destinate alle altre categorie di imprese rimaste non liquidate a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 2 Destinatari

1. Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Perugia, così come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), in base al quale è definita piccola e media l'impresa che possiede contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
 - a) occupa meno di 250 persone;
 - b) ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 43 milioni di Euro;
 - c) è in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di impresa autonoma (il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per una misura del 25% o superiore da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con caratteristiche non conformi alla definizione di piccola e media impresa).
2. I requisiti di cui al punto 1 sono riferiti all'ultimo bilancio approvato, ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio.
3. Le imprese sopraindicate dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere attive al momento della presentazione della domanda;
 - avere la sede legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
 - essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
 - non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.
4. Ogni azienda può presentare una sola domanda di agevolazione.

Articolo 3 - Interventi finanziabili

1. Il contributo in conto interessi sarà riferito ai seguenti tipi di finanziamenti bancari di durata compresa fra 24 e 60 mesi, di importo compreso fra € 20.000,00 e € 150.000,00 e finalizzati:
 - a) macchinari e impianti produttivi di nuova fabbricazione relativi all'attività dell'impresa

- b autoveicoli ed automezzi, con esclusione di quelli acquistati dalle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, sia come attività principale che secondaria;
 - c acquisto, rinnovo, adeguamento completo di impianti;
 - d acquisto di mobili, arredi e attrezzature;
 - e realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda e/o per l'attivazione di procedure per il commercio elettronico;
 - f acquisto di marchi e brevetti;
 - g realizzazione di opere e progetti finalizzati al risparmio dei consumi energetici;
 - h acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di calore;
 - i impianti ad energia eolica per la produzione di energia elettrica;
 - j impianti per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse in genere;
 - k impianti per la produzione di energia idroelettrica;
 - l impianti per la produzione di biocarburanti
2. Le spese tecniche generali, come i costi di installazione, e gli onorari di professionisti e consulenti, fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto di investimento.
 3. I finanziamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere erogati a far data dal 1° luglio 2011 ed entro il 28 febbraio 2012.
 4. Gli investimenti dovranno essere comprovati da fatture di spesa a far data dal 1° luglio 2011 ed entro il termine previsto per l'invio della rendicontazione specificato all'articolo 8.1.
 5. L'ammontare degli investimenti ammissibili deve essere uguale o superiore all'importo del finanziamento; in caso contrario il contributo camerale verrà calcolato sull'ammontare degli investimenti ammissibili.

Articolo 4 - Misura del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'assegnazione a ciascuna impresa di un contributo pari all'abbattimento di 2,00 punti del costo del finanziamento erogato.
2. Per gli investimenti relativi alle voci di cui ai punti da g) a l) dell'articolo 3.1 la misura dell'abbattimento sarà elevata a 3 punti percentuali.
3. Il contributo è concesso in forma attualizzata e in unica soluzione a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata su istanza dell'impresa. Ai fini del calcolo dell'agevolazione, le quote interessi sono scontate al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione applicando il tasso di riferimento previsto dalla normativa comunitaria (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) aumentato di 100 punti ai sensi della relativa Comunicazione UE (in GUCE serie C n. 14/6 del 19.1.2008).
4. Il contributo è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Articolo 5 - Decadenza dal beneficio

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti all'art. 3.3, nei seguenti casi:
 - revoca da parte dell'Istituto bancario dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
 - procedure concorsuali o cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese;
 - alienazione dei beni oggetto del contributo
2. Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento il contributo sarà commisurato all'effettiva durata del fido, che comunque non potrà essere inferiore a 24 mesi. Qualora l'erogazione fosse già stata effettuata l'impresa dovrà restituire alla Camera di Commercio di Perugia le somme indebitamente percepite.
3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata al Servizio Incentivi alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia.

Articolo 6. Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande, redatte secondo lo schema allegato, in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Perugia, tramite lettera raccomandata A/R oppure mediante consegna presso l'Ufficio Incentivi alle Imprese - Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia, a partire dal **6 dicembre 2011** e non oltre il **28 febbraio**

2012.

2. Alla richiesta di contributo dovrà essere allegata una fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
3. Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità.
5. La Camera di Commercio di Perugia si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Articolo 7. Istruttoria e Valutazione delle domande

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Incentivi alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia
2. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dall'UO Incentivi alle imprese che procede all'esame di ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
3. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data di spedizione per le domande presentate a mezzo posta e alla data di consegna per quelle inoltrate a mano. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base di una graduatoria delle domande previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.
4. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo.

Articolo 8 - Liquidazione del contributo

1. Le imprese ammesse ad usufruire dei contributi devono far pervenire alla Camera di Commercio di Perugia, entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione, mediante lettera raccomandata A/R (fa fede la data di invio) allo stesso indirizzo della domanda apposita richiesta di liquidazione redatta secondo lo schema appositamente predisposto e contenente l'indicazione dei costi sostenuti, la descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento e l'indicazione delle modalità per il versamento del contributo camerale.
2. Alla domanda dovranno essere allegate:
 - Attestazione di avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e copia piano di ammortamento;
 - fatture di spesa quietanzate in copia conforme all'originale. Per quietanza si intende o una dichiarazione liberatoria del fornitore, o l'apposizione del timbro e della firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, attestante la posizione regolare dell'impresa relativamente agli obblighi de minimis;
 - fotocopia di un documento di identità del firmatario.
3. Il mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo comporterà la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 9 - Aiuti di Stato

1. I contributi concessi sulla base del presente Regolamento si intendono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006). Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti l'erogazione del contributo.

2. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nei tre esercizi finanziari antecedenti. Il rispetto di tale limite dovrà essere confermato dal legale rappresentante prima della effettiva erogazione del contributo a seguito di specifica richiesta dell'ufficio camerale competente.

3. Relativamente alle imprese che svolgono attività agricola o di allevamento, si applica il Regime di Aiuti per il settore agricolo notificato da Unioncamere Italiana alla Commissione Europea "Regime comunitario per gli aiuti del sistema Camerale Italiano a favore delle imprese agricole" (Aiuti di Stato n. 241/2001 - scheda n. 8) per quanto alle imprese del settore agricolo.

4. Restano esclusi dal presente bando i settori della pesca e dell'acquacoltura, soggetti a notifica in base alla normativa comunitaria.

Articolo 10 - Controlli a campione

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora, all'esito di tali controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno comunicate alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia

Articolo 11 - Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale, approvato con delibera consiliare n.5 del 26.4.2000 e modificato con delibera consiliare n.3 del 23.03.2001, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Articolo 12 - Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive.